

LEGGE REGIONALE 02 gennaio 2003 n. 03
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15/01/2003 n. 1
LEGGE N. 03 del 2003 - Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato.

(estratto)

ATTIVITÀ DI ESTETISTA

Articolo 24

(Attività di estetista)

1.
L'attività di estetista è esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dell'attività di estetista) e del regolamento comunale di cui all'articolo 27.

2.
È esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

Articolo 25

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1.
L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990. A tal fine i soggetti interessati presentano istanza al Comune competente per territorio.

2.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato sentita la Commissione di cui all'articolo 28 e a seguito dell'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

3.
Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della medesima opportunamente motivato è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta con indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

4.
Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede nell'ambito del territorio comunale il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

5.
Sono assoggettati all'autorizzazione le prestazioni ed i trattamenti di cui all'articolo 1 della l. 1/1990, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.

Articolo 26

(Criteri per la distribuzione sul territorio degli esercizi di estetista)

1.
Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze dell'utenza i Comuni, nel rispetto della legislazione statale e dei criteri previsti dalla presente legge, disciplinano la distribuzione degli esercizi di estetista mediante l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 27.

Articolo 27

(Regolamenti comunali)

1.
Al fine di disciplinare organicamente l'attività di estetista i Comuni adottano regolamenti che indicano:

a)
i criteri per consentire una adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio;

b)
le caratteristiche dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c)
i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali deve essere svolta l'attività di estetista, delle relative apparecchiature, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare; le modalità che devono essere osservate per l'espletamento dell'attività;

d)
le condizioni che debbono essere rispettate per esercitare l'attività di estetista presso il domicilio dell'esercente o in apposita sede designata dal committente;

e)

le modalità per il rilascio dell' autorizzazione all' esercizio e al trasferimento dell' attività di estetista da parte del Comune con l' indicazione dei documenti che debbono essere presentati a corredo dell' istanza;

f)

la disciplina degli orari, della pubblicità, delle tariffe professionali ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi tenendo conto delle disposizioni vigenti;

g)

le modalità di designazione dei rappresentanti del settore estetico nella Commissione di cui all' articolo 28;

h)

le procedure da rispettare in caso di subingresso per cessione dell' azienda o per causa di morte, ovvero di rinuncia all' esercizio dell' attività;

i)

i casi in cui debba farsi luogo alla modificazione od integrazione della originaria autorizzazione e le relative modalità.

2.

Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni adottano i regolamenti di cui al comma 1 sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 28 ove a ciò non abbiano già provveduto in base alla previgente normativa.

Articolo 28

(Composizione e funzioni della Commissione comunale)

1.

Ai fini della presente legge i tre rappresentanti delle categorie artigiane in seno alle commissioni comunali di cui all' articolo 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161 (disciplina dell' attività di barbiere parrucchiere ed affini) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere espressione del settore estetico.

2.

La Commissione comunale così composta esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento di cui all' articolo 27 e sul rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 29

(Norme igienico-sanitarie)

1.

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio controllano i requisiti igienico-sanitari dei locali ove si svolge l' attività di estetista e accertano l' idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2.

I relativi rapporti sono inviati al comune competente per territorio per l' adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 33, comma 2, o l' irrogazione delle sanzioni di cui all' articolo 31.

3.

Nei locali dove viene svolta l' attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso in conformità al modello approvato dalla Regione che richiami l' attenzione dell' utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

Articolo 30

(Formazione professionale)

1.

Gli interventi diretti alla formazione, qualificazione, specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l' attività di estetista sono programmati ed attuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. 1/1990 secondo la normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Articolo 31

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1.

L' esercizio dell' attività di estetista svolto senza i necessari requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 o senza l' autorizzazione comunale comporta l' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla sopracitata legge.

2.

Le infrazioni al regolamento comunale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)

da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l' espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l' esposizione dell' avviso di cui all' articolo 29, comma 3;

b)

da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;

c)

da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all' uopo trasmessi al Comune.

3.

Salvo quanto previsto dall' articolo 29, comma 1, le funzioni relative all' accertamento e all' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono delegate ai Comuni che vi provvedono ai sensi della legge

regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

Articolo 32

(Sospensione, revoca e decadenza)

1.

Il Sindaco previa diffida può sospendere l' autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni previste dal comma 2 dell' articolo 31.

2.

Il Sindaco dispone la revoca dell' autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3.

La decadenza dell' autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

a)

quando l' attività non venga iniziata entro sei mesi dal rilascio dell' autorizzazione;

b)

quando l' attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi tranne i seguenti casi nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell' attività fino a diciotto mesi:

c)

per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;

d)

per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l' esercizio dell' attività;

e)

per lavori di ristrutturazione dei locali.